REGIONE PIEMONTE BU7 13/02/2020

Codice A1012A

D.D. 5 febbraio 2020, n. 16

Occupazione ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti, tra gli altri, nel Comune di BRUNO, necessari per costruzione nuovo metanodotto "OVIGLIO - PONTI". Pagamento delle indennità definitive accettate dagli aventi diritto.



ATTO N. DD-A10 16

DEL 05/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Occupazione ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti, tra gli altri, nel Comune di BRUNO, necessari per costruzione nuovo metanodotto "OVIGLIO – PONTI". Pagamento delle indennità definitive accettate dagli aventi diritto.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, in Piazza Santa Barbara n. 7 alla Regione Piemonte - Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica - al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "OVIGLIO – PONTI - DN 750 (30") - 75 bar" - localizzato nei Comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), BRUNO (AT), MOMBARUZZO (AT), NIZZA M. TO (AT), CASTEL BOGLIONE (AT), CASTEL ROCCHERO (AT), MONTABONE (AT), TERZO (AL), BISTAGNO (AL), MONASTERO B. DA (AT) e PONTI (AL) - previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la determinazione dirigenziale n. 58 in data 02.11.2007 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica - ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 11.01.2007, in data 06.02.2007 ed in data 28.05.2007) che così si possono sintetizzare:

- 1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2006, integrato dagli approfondimenti di cui alla nota SNAM n. 19365 in data 05.06.2007;
- 2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. art. 12 comma 1 lett. B);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 20,00 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico; 4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista la successiva istanza - presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici - allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi ventiquattro e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) - onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale in quanto il metanodotto esistente evidenzia capacità di trasporto limitate e quindi il superamento di tale criticità riveste carattere di particolare urgenza, considerato anche il crescente fabbisogno di energia delle utenze civili e industriali.

Visti i piani particellari a suo tempo trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree di asservimento e le aree di occupazione, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari degli immobili interessati dalla procedura coattiva - a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. - era stata a suo tempo data notizia (mediante comunicazioni personali ex art. 17 c. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) dell'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'autorizzazione alla sua costruzione - avvenuto con la determinazione regionale n. 58/2007 sopracitata.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, alcune Ditte proprietarie di terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto, avevano a suo tempo presentato osservazioni scritte riguardo agli indennizzi offerti, alla procedura coattiva ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il provvedimento della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 847 in data 22.07.2008 - con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte opponenti ed era stata autorizzata favore di SNAM Rete Gas S.p.A. - l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. degli immobili siti nei Comuni di OVIGLIO (AL), BERGAMASCO (AL), BRUNO (AT), MOMBARUZZO (AT), NIZZA M. TO (AT), CASTEL BOGLIONE (AT), CASTEL ROCCHERO (AT), MONTABONE (AT), TERZO (AL), BISTAGNO (AL), MONASTERO B. DA (AT) e PONTI (AL) necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "OVIGLIO – PONTI - DN 750 (30") - 75 bar".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 847/2008, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo alcuni proprietari degli immobili interessati avevano accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 847/2008 mentre tutti gli altri aventi diritto avevano:

- rifiutato le somme a ciascuno spettanti;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Visto il proprio provvedimento n. 1453 in data 16.12.2009, con il quale era stata richiesta alle Commissioni Provinciali Espropri di ALESSANDRIA e di ASTI, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista - in particolare - la Deliberazione della C.P.E. di ASTI n. 81 in data 08.04.2010, integrata in data 18.05.2011, con la quale erano state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che SNAM Rete Gas S.p.A., in data 15.10.2011, aveva notificato agli aventi diritto copia stralcio della predetta Deliberazione.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità stabilite dalla Commissione - inoltrata nei termini di legge dalla seguente Ditta concordataria - Signora PESCE FRANCA, proprietaria – intestataria dei sotto elencati terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto:

- Comune di BRUNO (AT) N.C.T. Foglio 5 mappale 334;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo per complessivi €. 735,93.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
- Artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".
- Artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tale importo complessivo comprende le indennità definitive dovute a seguito dell'occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di BRUNO (AT), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "OVIGLIO – PONTI - DN 750 (30") - 75 bar".

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione (anche pro - quota in caso di eventuali successioni), delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici) Fto Marco Piletta